



## Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA  
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma  
Tel. 06.32488.514  
Fax. 06.32488.451  
Mail: [giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

Proc. n. 15/15

Dec. n. 16/15

Il giorno 2 dicembre 2015, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

### DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 2 settembre 2015, nei confronti di:

**BRICCA Daniele**, nato a Frosinone il 1°.10.1980 ed ivi residente alla via Po, n. 15, tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "VALTURANO", con tessera n. 15059551 e licenza OVER 21 Motocross n. P00384;

incolpato di:

*“violazione dell’ art. 1 del Regolamento di Giustizia, per avere in data 27 settembre 2015, alle ore 14.20 circa, al termine della manifestazione denominata “Red Bull Mx Superchampions 2015” svoltasi sul Circuito di Maggiore, sferrato un pugno al sig. Pezzuto Franco, genitore accompagnatore del pilota Pezzuto Stefano, costringendolo a recarsi al centro medico per un bendaggio oculare.”*

#### Premessa

**Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 30.09. u.s. dalla Procura Federale;

- LETTI, altresì, tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare:

- la proposta di sanzione a firma del Commissario di Gara Delegato Luciano Moscatelli, la sua stessa integrazione alla stessa nonché il relativo rapporto di gara;

- LETTO il rapporto del Medico di Gara, dott. Giacomo Peri;

- LETTO il rapporto di gara del D.d.G. Fabio Rotini;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto BRICCA, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il termine del 30.11.2015, eventuali memorie difensive e documenti. Il predetto incolpato non esercitava tale facoltà e, pertanto, nulla veniva depositato presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia.

Ciò premesso, **il Giudice Sportivo Nazionale,**

#### OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto il 27 settembre 2015 *al termine della manifestazione denominata “Red Bull Mx Superchampions 2015” svoltasi sul Circuito di Maggiore (NO)* riferisce di fatti di estrema gravità, avendo tenuto l’incolpato, secondo la documentazione acquisita agli atti del

procedimento, una condotta a dir poco scorretta e, senza dubbio, palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che del vivere civile.

Invero, così come descritto analiticamente nel capo di incolpazione, nelle circostanze di tempo e di luogo, l'incolpato BRICCA, senza alcun apparente motivo, ha sferrato un pugno verso il signor Franco Pezzuto, genitore accompagnatore di altro pilota, Stefano Pezzuto, costringendo lo stesso a ricorrere alle cure del medico di gara perché gli applicasse un bendaggio oculare.

La ricostruzione dei fatti di cui innanzi è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della predetta gara di Maggiora del 27 settembre 2015 sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, dotati, come è noto, di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede al pilota Daniele BRICCA, odierno incolpato. Invero, sia il rapporto del C.d.G.d. Moscatelli che la relativa proposta di sanzione, descrivono il comportamento irrispettoso tenuto dal predetto BRICCA nei confronti del Pezzuto come avvenuto alla presenza di testimoni, tra cui il signor Alberto Brioschi, collaboratore della "Factory s.r.l.", organizzatrice dell'evento sportivo, il quale invitato in direzione gara al termine della manifestazione, descriveva quanto perpetrato dal BRICCA. Quest'ultimo, invece, dal canto suo, nella medesima occasione, non solo negava ogni addebito rivoltagli, ma contestava – con toni alquanto accesi e minacciosi - la versione degli eventi fornita dal citato teste, riferendo di aver reagito alle provocazioni del Pezzuto con una manata e non certo con un pugno. Tanto si evince dalla relazione integrativa fornita dal medesimo C.d.G.d. Moscatelli a seguito delle richieste avanzate in tal senso dal P.F..

II. Dagli atti citati, quindi, possono certamente desumersi delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato, il quale, in ogni caso, è bene rilevarlo, a parte quanto dichiarato al C.d.G.d. in direzione gara nella immediatezza dei fatti, nulla ha osservato in questa sede a sua (eventuale) discolpa, scegliendo deliberatamente la linea della non difesa. Il BRICCA, allora, ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., e ciò in quanto, come già detto, ha tenuto un comportamento

violante quelle norme di condotta di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

Più che altro, va evidenziato che contegni di tal tipo mal si addicono ad un soggetto licenziato, il quale, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbe avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

III. Ciò posto, Daniele BRICCA, odierno incolpato, sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità della condotta posta in essere, va punito con l'applicazione di una sanzione inibitoria, anche per evitare che possa perpetrare comportamenti così disdicevoli e scorretti in occasione delle prossime gare cui egli potrebbe eventualmente partecipare.

Questo Giudice, pertanto, tenuto comunque conto della incensuratezza dell'incolpato BRICCA, non essendovi precedenti a suo carico, applica allo stesso la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 7 e giorni 15, con fine pena per il 17 luglio 2016;

### **P.Q.M.**


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29 e 80 del R.d.G. , dichiara:

**BRICCA Daniele**, nato a Frosinone il 1°.10.1980 ed ivi residente alla via Po, n. 15, tesserato e licenziato 2015 con il M.C. "VALTURANO", con tessera n. 15059551 e licenza OVER 21 Motocross n. P00384;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 7 e giorni 15, con fine pena il 17 luglio 2016.

Depositata il 2 dicembre 2015

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)  


Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Bricca Daniele;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lazio;
- Moto Club di appartenenza del medesimo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.